



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR

**Ufficio federale dell'agricoltura UFAG**  
Settore Ricerca, consulenza e innovazione

---

# Guida per la concessione di aiuti finanziari pluriennali per attività di consulenza delle organizzazioni

---

Numero di riferimento: BLW-453.1-3/4



BLW-D-62D73401/557

## 1 Situazione iniziale

La Confederazione accorda aiuti finanziari a organizzazioni o istituzioni sovraregionali o d'importanza nazionale che operano in settori specializzati (cfr. art. 136 cpv. 3 LAgr)<sup>1</sup>. Possono essere sostenute attività se coprono settori tematici o metodologici in cui la consulenza cantonale e AGRIDEA non sono principalmente attive. Le attività supportate vanno coordinate con quelle di AGRIDEA, della consulenza cantonale e, se necessario, con quelle di altri attori del Sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura LIWIS. Le attività sostenute forniscono un contributo essenziale per l'accelerazione della valorizzazione e dello scambio di conoscenze. Supportano quindi la forza innovativa dell'agricoltura e rafforzano il LIWIS nel complesso. Contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di politica agricola della Confederazione, ad esempio gli obiettivi e le misure del rapporto «[Futuro orientamento della politica agricola](#)» e della «[Strategia climatica per l'agricoltura e l'alimentazione 2050](#)».

Gli ambiti in cui le organizzazioni possono essere attive sono disciplinati all'articolo 6 dell'ordinanza sulla consulenza agricola, segnatamente:

- salvaguardia delle risorse naturali e del paesaggio nonché conseguimento di obiettivi ambientali;
- sviluppo dello spazio rurale e potenziamento di catene del valore;
- accompagnamento del cambiamento strutturale;
- produzione sostenibile e qualità dei prodotti;
- economia aziendale, economia domestica, tecnologia agricola, digitalizzazione, orientamento al mercato e competitività; nonché
- sviluppo della professionalità, dello spirito imprenditoriale e promozione dell'innovazione.

## 2 Aiuti finanziari della Confederazione

Gli aiuti finanziari descritti nella presente guida sono un sostegno finanziario di attività svolte da organizzazioni al di fuori dell'Amministrazione federale e che non sono esercitate dalla Confederazione o dai Cantoni nella stessa portata. Le attività delle organizzazioni sono sostenute senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG sia direttamente il beneficiario delle prestazioni. Sono sostenute attività che senza sostegno sarebbero inattuabili e che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di politica agricola della Confederazione. L'interesse della Confederazione nonché dell'organizzazione all'adempimento dei compiti definisce la portata dell'aiuto finanziario. Gli aiuti finanziari qui descritti sono concessi in via sussidiaria, ovvero solo se i fondi propri dell'organizzazione e i mezzi finanziari forniti da terzi non sono sufficienti. L'organizzazione deve fornire una propria prestazione commisurata alla sua capacità economica e deve far capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere da essa e alle altre possibilità di finanziamento<sup>2</sup>.

Gli aiuti finanziari possono essere richiesti per al massimo quattro anni. È possibile prorogare il sostegno inoltrando una nuova richiesta.

## 3 Campo di applicazione e obiettivi

Per organizzazione si intende una persona giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche raggruppati in vista del raggiungimento di un obiettivo comune o dello svolgimento di un'attività in una forma prevista dal diritto pubblico o privato.

---

<sup>1</sup> Art. 113 e 136 [legge federale sull'agricoltura](#), art. 2, 6 e 9 [ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale](#)

<sup>2</sup> Art. 3 - 7 [legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità](#)

Possono richiedere aiuti finanziari solo organizzazioni attive a livello sovregionale, ovvero almeno in un'intera regione linguistica, o nazionale. Le organizzazioni attive solo in un Cantone non possono essere sostenute. Le attività di consulenza delle organizzazioni sono aperte a tutti gli interessati e non per esempio soltanto ai membri dell'organizzazione. Questa deve offrire un ampio spettro di prestazioni di consulenza all'interno del suo settore specializzato e coprire possibilmente molti temi del suo campo.

Le attività sostenute hanno l'obiettivo di rafforzare la forza innovativa nell'agricoltura, intensificando la valorizzazione e lo scambio di conoscenze. Laddove possibile e funzionale, le attività devono contemplare nuovi metodi, ovvero nuovi approcci e nuove tecnologie. Vanno promossi anche nuovi approcci della valorizzazione e dello scambio di conoscenze, soprattutto dal profilo metodologico.

Le attività sostenute sono prestazioni di consulenza regolari e ricorrenti che fornisce l'organizzazione. I lavori nell'ambito dei progetti non possono essere sostenuti in questo formato di promozione. In compenso vi è la possibilità di sostenere progetti di consulenza.

## 4 Presentazione ed esame della domanda

### 4.1 Presentazione

Si può presentare una domanda ogni quattro anni. Il termine per la presentazione delle domande è pubblicato sulla rispettiva pagina Internet dell'UFAG prima dell'inizio di un nuovo periodo contrattuale.

Le domande vanno inviate entro la data indicata per e-mail a: [nora.sauter@blw.admin.ch](mailto:nora.sauter@blw.admin.ch)

La domanda comprende la seguente documentazione:

- Modulo di domanda ([Sostegno delle attività di consulenza delle organizzazioni \(admin.ch\)](#))
- Allegati:
  - Descrizione dell'organizzazione (p.es. statuti, organigramma)
  - Rapporto annuale / di gestione, compreso bilancio e conto economico dell'anno precedente e (se disponibile) rapporto dell'ente di revisione esterno
  - Prova che l'organizzazione richiedente è conforme a quanto indicato al capitolo 3
  - Tabella dei costi ([Sostegno delle attività di consulenza delle organizzazioni \(admin.ch\)](#))
  - Ev. rappresentazione sotto forma di tabella della logica degli effetti
  - In aggiunta per le organizzazioni che ricevono già aiuti finanziari per prestazioni di consulenza: relazione intermedia sugli effetti conseguiti finora (conformemente al cap. 7)

L'organizzazione richiedente deve presupporre che l'UFAG non conosca nel dettaglio com'è organizzata e quali attività svolge. Indicazioni brevi e precise al riguardo agevolano la valutazione della domanda.

### 4.2 Esame e decisione

#### 4.2.1 Criteri formali (CF)

I criteri formali si riferiscono ai requisiti di base da adempiere. Solo se tutti i criteri formali sono adempiuti, la domanda è esaminata e valutata dal punto di vista dei contenuti.

	<i>Descrizione dei criteri</i>	<i>Prova</i>
CF 1	<b>La domanda di aiuto finanziario è stata presentata in maniera completa ed entro i termini</b>	Documentazione conformemente al punto 4.1
CF 2	<b>L'organizzazione richiedente è conforme a quanto indicato al cap. 3</b>	Indicazione sulla base dell'atto costitutivo, dell'estratto del registro di commercio o simili
CF 3	<b>L'organizzazione è attiva a livello sovregionale o nazionale conformemente alla definizione al cap. 3</b>	Indicazioni proprie dell'organizzazione
CF 4	<b>Le attività di consulenza dell'organizzazione sono aperte a tutti gli interessati</b>	Indicazioni proprie dell'organizzazione

#### 4.2.2 Criteri relativi al contenuto (CC)

Mediante i criteri relativi al contenuto si verifica la qualità dei contenuti della domanda. Nella valutazione dei criteri relativi al contenuto, in caso di adempimento parziale, può essere attribuita anche solo una parte dei punti.

	<i>Descrizione dei criteri</i>	<i>Prova</i>
<b>CC 1 (50%)</b>	<b>Contenuto</b>	
CC 1a	<b><i>Rilevanza degli obiettivi della domanda dal punto di vista della politica agricola o da una prospettiva politica più ampia e/o dal profilo della pratica</i></b>	In base alla legislazione (in part. art. 2 e 6 dell'ordinanza sulla consulenza agricola), agli obiettivi del Consiglio federale conformemente a messaggi, piani d'azione e strategie e/o alle strategie della categoria /delle associazioni.
CC 1b	<b><i>Ambizione degli effetti e coerenza con le attività previste</i></b> Gli effetti desiderati sono ambiziosi, ma raggiungibili. Sono formulati in modo preciso e per la durata dell'aiuto finanziario. I nessi tra le attività previste, gli effetti attesi e gli obiettivi perseguiti sono presentati in maniera comprensibile e convincente. Le attività previste consentono realisticamente di ottenere l'effetto definito.	In base alla descrizione degli obiettivi e alla logica degli effetti.
CC 1c	<b><i>Misurazione dei risultati</i></b> È prevista una misurazione dei risultati. È descritta in modo concreto e preciso.	In base alla procedura descritta per la misurazione dei risultati
CC 1d	<b><i>Compatibilità delle attività previste con quelle di AGRIDEA e della consulenza cantonale</i></b> L'organizzazione è attiva in un settore specializzato non coperto principalmente da AGRIDEA o dalla consulenza cantonale oppure integra le rispettive attività. La specializzazione può essere di tipo tematico o anche metodologico.	In base alle indicazioni dell'organizzazione per il coordinamento delle attività con quelle di AGRIDEA e della consulenza cantonale (conformemente agli art. 4 e 6 dell'ordinanza sulla consulenza agricola).
CC 1e	<b><i>Interconnessione nel LIWIS</i></b> Le attività promuovono l'interconnessione tra ricerca e pratica nonché lo scambio nel LIWIS in generale.	In base alle indicazioni dell'organizzazione
CC 1f	<b><i>Grado di innovazione</i></b> Le attività includono nuovi approcci e utilizzano per esempio nuove tecnologie, procedure o metodi, o loro combinazioni.	In base alle indicazioni dell'organizzazione
<b>CC 2 (20%)</b>	<b>Finanze</b>	
CC 2	<b><i>Fondi propri ed esaurimento di possibilità di finanziamento alternative</i></b> Il preventivo previsto consente un'attuazione realistica delle attività pianificate.  Indicazioni sui costi attesi e sul loro finanziamento mediante fondi propri e di terzi per ogni attività prevista (conf. tabella dei costi).	In base a bilanci, tabelle dei costi e indicazioni dell'organizzazione.

	Indicazioni sugli accertamenti per l'acquisizione di ulteriori fondi finanziari. Se possibile, le attività devono generare entrate mediante la vendita di prodotti e/o di servizi.	
<b>CC 3 (30%)</b>	<b>Competenza tecnica e di consulenza</b>	
CC 3a	<b>Idoneità professionale dell'organizzazione</b> Importanza dell'organizzazione nel settore specializzato in cui è attiva: quanto è forte l'organizzazione nella leadership tematica o nel suo ruolo di catalizzatore? Quali caratteristiche uniche la contraddistinguono? Quali competenze ed esperienze può presentare ai settori consulenza e divulgazione delle conoscenze?	In base alle indicazioni dell'organizzazione
CC 3b	<b>Interconnessione dell'organizzazione</b> Istituzionalizzazione dell'interconnessione e attività concrete di interconnessione dell'organizzazione in LIWIS e nella categoria sul tema speciale scelto (partner, forma e grado di intensità dell'interconnessione).	In base alle indicazioni dell'organizzazione
CC 3c	<b>Competenza dei consulenti impiegati</b> Competenze tecniche, metodologiche e didattiche delle persone chiave (cfr. art. 7 ordinanza sulla consulenza agricola).	In base alle indicazioni dell'organizzazione

#### 4.2.3 Decisione

L'UFAG decide in via definitiva in merito alla domanda e comunica all'organizzazione richiedente la decisione circa un anno prima dell'inizio del periodo contrattuale. Le domande possono essere autorizzate anche solo parzialmente, ovvero non nella portata delle attività descritte o della somma richiesta.

### 5 Contratto e durata del contratto

Se la domanda è accolta l'UFAG stipula con l'organizzazione richiedente un contratto di aiuto finanziario. Questo comprende le attività finanziate, l'importo dell'aiuto finanziario nonché le modalità della rendicontazione, del versamento e del controllo. Il contratto è stipulato con effetto al 1° gennaio 2026 e contempla una durata di attività di quattro anni al massimo. È possibile presentare una richiesta di proroga del sostegno (cfr. punto 7).

### 6 Controlling e versamento degli aiuti finanziari

#### 6.1 Documentazione da inoltrare ogni anno

Ogni anno entro il 30 giugno l'organizzazione inoltra all'UFAG per e-mail la documentazione elencata di seguito che si riferisce all'anno precedente:

- Rapporto annuale / di gestione, compreso bilancio e conto economico
- Rapporto dell'ente di revisione esterno
- Programma di attività (per l'anno successivo)
- Rapporto di attività (modulo, [Sostegno delle attività di consulenza delle organizzazioni \(admin.ch\)](#))
- Tabella dei costi Controlling (modulo, [Sostegno delle attività di consulenza delle organizzazioni \(admin.ch\)](#))

Il rapporto di attività fornisce informazioni sullo stato dell'attuazione delle attività concordate nel contratto e commenta eventuali discrepanze nella tabella dei costi Controlling. Se i fondi federali preventivati per un'attività non sono esauriti, possono essere impiegati nell'anno successivo o in quello in corso per altre attività conformemente al contratto. Eventuali trasferimenti di fondi vanno motivati.

Con la presentazione della domanda l'organizzazione conferma che in caso di approvazione degli aiuti finanziari da parte dell'UFAG essa è in grado di inoltrare la suddetta documentazione per la rendicontazione annuale.

## **6.2 Esame, riscontro e versamento**

L'UFAG esamina la conformità della documentazione inoltrata con il contratto di aiuto finanziario e informa per iscritto l'organizzazione. Il versamento avviene dopo l'approvazione della rendicontazione da parte dell'UFAG.

## **6.3 Controllo**

Il Controllo federale delle finanze e l'UFAG possono esercitare in qualsiasi momento un diritto di controllo e di accesso su tutte le parti del sostegno all'attività disciplinato contrattualmente.

## **7 Proroga del sostegno**

Qualora l'organizzazione auspichi una proroga del sostegno, presenta all'UFAG una nuova domanda entro i termini conformemente al punto 4.1. Oltre alla documentazione di cui al punto 4.1, l'organizzazione inoltra una relazione intermedia sugli effetti ottenuti finora sulla base di un metodo adeguato scelto autonomamente. In precedenza si svolge un colloquio con l'UFAG. La procedura per la valutazione della domanda altrimenti non si differenzia da quella applicata per le organizzazioni che richiedono per la prima volta aiuti finanziari.

## **8 Glossario**

<b>Abbreviazione</b>	<b>Significato</b>
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura
LAgr	Legge sull'agricoltura
LIWIS	Sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura